



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

ASSE 1 - OCCUPAZIONE

Obiettivo tematico: 8

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento: 8i

Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Obiettivo specifico: 8.5

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.5.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Priorità d'investimento: 8iv

Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Obiettivo specifico: 8.2

Aumentare l'occupazione femminile

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.2.2 Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT

Intervento 4 "Garanzia Over Misure B e C"

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INCENTIVARE L'INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO

Indice

ARTICOLO 1 – SINTESI	3
ARTICOLO 2 – PERCHÉ GARANZIA OVER?.....	3
ARTICOLO 3 - COSA FINANZIA GARANZIA OVER?	4
ARTICOLO 4–A CHI SI RIVOLGE GARANZIA OVER?.....	4
ARTICOLO 5 – QUANTE RISORSE SONO DISPONIBILI E A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO MASSIMO?..	4
ARTICOLO 6 - CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LA PROCEDURA DIRETTA?	6
ARTICOLO 7 – COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?	7
ARTICOLO 8 - CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LA PROCEDURA INDIRETTA?	8
ARTICOLO 9 – CHE COSA DEVE FARE IL CPI O L’APL PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA INDIRETTA?	8
ARTICOLO 10 – DOVE PRESENTARE LA CANDIDATURA E QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?	8
ARTICOLO 11– COME LA REGIONE ABRUZZO ESAMINA LE CANDIDATURE	9
ARTICOLO 12 – COSA DEVE FARE L’IMPRESA (IL SOGGETTO OSPITANTE) PER ATTIVARE I TIROCINI EXTRACURRICULARI FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO?.....	10
ARTICOLO 13 – COSA DEVE FARE L’IMPRESA PER OTTENERE L’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE?.....	11
ARTICOLO 14 – COSA DEVE FARE IL CPI O L’APL PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE?	14
ARTICOLO 15 – QUANDO GLI INCENTIVI POSSONO ESSERE REVOCATI?	14
ARTICOLO 16 – CHE COSA SI INTENDE PER “REGIME DI AIUTO” E “DE MINIMIS”?	15
ARTICOLO 17 - ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	17
ARTICOLO 18- INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	18
ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	18
ARTICOLO 20 - INFORMAZIONI GENERALI.....	18
ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	19
ALLEGATI ALL’AVVISO “GARANZIA OVER”	22

Articolo 1 – Sintesi

1. L'Intervento 4 "Garanzia Over" del PO FSE 2016 -2018, approvato con la DGR 528/16, è uno dei pilastri della nuova strategia di politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo. L'intervento si propone di aumentare il tasso di occupazione attraverso 2 linee: incentivando le imprese che hanno intenzione di assumere e permettendo loro di sperimentare i potenziali dipendenti nei contesti produttivi e organizzativi attraverso lo strumento del tirocinio extracurricolare. L'intervento si rivolge a disoccupati "over 30" esclusi dal Programma Garanzia Giovani o da altre misure analoghe.

2. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo attiva le misure B e C dell'intervento che prevedono rispettivamente:

- Attivazione e sostegno di tirocini extracurricolari di 6 mesi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato;
- Incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Per conseguire le finalità indicate, si favorisce l'incontro tra datori di lavoro e lavoratori/tirocinanti attraverso la piattaforma telematica della Regione Abruzzo: <http://borsalavoro.regione.abruzzo.it>

4. L'avviso è di tipo *open*, non ha scadenza. Le misure sono attivate con modalità a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 2 – Perché Garanzia Over?

1. "Garanzia Over" vuole attuare un nuovo modello di politiche attive del lavoro nella Regione Abruzzo percorrendo la direzione delle migliori esperienze nazionali ed europee ed in linea con la recente riforma del mercato del lavoro (legge 190/2014 e d.lgs. 150/2015). I principi guida dell'intervento sono:

- a. **centralità della persona:** valorizza le esperienze associate al *finanziamento diretto alla domanda dei servizi e non della rete di offerta*;
- b. **libertà di scelta:** se costretta entro percorsi prestabiliti di servizi, la scelta non è effettivamente libera. Non basta dunque poter scegliere tra diversi erogatori, in quanto tale scelta è di fatto solo apparente, e l'esperienza dimostra che non conduce al miglioramento della qualità dei servizi. Tre sono gli elementi dunque sui quali occorre soffermarsi: la *responsabilizzazione*; la *corretta informazione* capace di dare a persone e famiglie gli strumenti per scegliere consapevolmente; la *coprogettazione* dei servizi.
- c. **dimensione preventiva:** l'attivazione precoce delle persone e la riduzione dei tempi di transizione tra disoccupazione e lavoro rappresentano leve fondamentali per mantenere proattive le persone, per evitare che la disoccupazione di lunga durata conduca allo scoraggiamento o a trovare soluzioni nel lavoro nero.

2. In particolare per le misure previste nel presente Avviso i principi guida sono:

- a. Pari opportunità tra tutte le persone residenti in Abruzzo ad accedere alle politiche, attraverso l'allargamento delle iniziative già promosse a favore degli under 30 da Garanzia Giovani a tutti i disoccupati Neet in regione;
- b. Centralità del sistema impresa nell'individuare le persone migliori da inserire in organico, dunque promozione di tirocini per valutare le persone nel contesto di lavoro;

- c. Sostegno alle imprese in una congiuntura difficile, aiutando gli imprenditori che intendono assumere, per potenziare le competenze e le professionalità presenti in azienda, l'innovazione e la capacità di competere sui mercati.

Articolo 3 - Cosa finanzia Garanzia Over?

1. Garanzia Over finanzia incentivi per l'assunzione attraverso due procedure:

- diretta, con candidatura presentata direttamente dai datori di lavoro/imprese;
- indiretta, con candidatura presentata per il tramite dei Centri per l'Impiego e degli Operatori accreditati al lavoro.

2. Rimborso al datore di lavoro le indennità mensili spettanti al tirocinante quando il tirocinio si trasforma in assunzione con contratto a tempo indeterminato.

3. Remunera l'attività di accompagnamento al lavoro (scouting imprese e intermediazione domanda/offerta) erogata dai Centri per l'Impiego (d'ora in poi CPI) e dai Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro (d'ora in poi APL).

Articolo 4 – A chi si rivolge Garanzia Over?

1. Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti a persone con le seguenti caratteristiche:

- aver compiuto il 30° anno di età;
- avere residenza in uno dei Comuni della regione Abruzzo;
- essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l'Impiego e da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

2. Per aderire a Garanzia Over si devono seguire le istruzioni della piattaforma telematica di Regione Abruzzo all'indirizzo web <http://borsalavoro.regione.abruzzo.it>.

3. I requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento dell'adesione, per via telematica, a Garanzia Over. È possibile aderire **a partire dal 25 novembre 2016**, previa registrazione ed acquisizione di username e password, inserendo i propri dati e il curriculum.

4. Sono comunque esclusi i soggetti iscritti al Programma Garanzia Giovani che hanno compiuto il 30° anno di età.

5. Il mancato inserimento del curriculum del destinatario nella citata piattaforma determina l'esclusione dello stesso dai benefici di cui al presente Avviso.

6. L'iscrizione alla suddetta piattaforma telematica e la successiva adesione al programma Garanzia Over non garantisce a chi vi è inserito un automatico diritto di accesso ai benefici.

Articolo 5 – Quante risorse sono disponibili e a quanto ammonta il finanziamento massimo?

1. Per la realizzazione dell'Intervento "Garanzia Over" sono disponibili risorse complessive pari a **€ 4.770.000,00**, suddivise tra le seguenti Linee di Intervento:

- Linea 1- Incentivi finalizzati all'assunzione di persone disoccupate residenti nei Comuni ricompresi nelle **Aree interne** e nelle **Aree di crisi complessa e non complesse** (Tabella A) **€ 3.180.000,00**;

- ➡ Linea 2- Incentivi finalizzati all'assunzione di persone disoccupate residenti negli altri Comuni della regione Abruzzo € **1.590.000,00**.

2. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle risorse, comunque coerente con le caratteristiche dell'Intervento.

3. Le tipologie di attività finanziabili, nelle misure massime di seguito indicate, sono:

A. Assunzioni Immediate e Assunzioni precedute da tirocini formativi extracurricolari.

Sono finanziabili esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato**, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile.

La misura dell'aiuto per l'assunzione a tempo indeterminato di ogni singolo lavoratore/lavoratrice è il seguente:

- fino ad un massimo di € 6.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori tra i 30 e i 49 anni;
- fino ad un massimo di € 9.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratrici tra i 30 e i 49 anni e in favore di lavoratori *over 50*;
- fino ad un massimo di € 12.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratrici *over 50*.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro/impresa opti per l'assunzione preceduta da tirocinio formativo, agli incentivi di cui sopra si sommano le indennità da corrispondere in favore dei tirocinanti per un importo massimo di € 3.600,00 (€ 600 x massimo 6 mesi).

Il contributo per le assunzioni non può in nessun caso superare il costo annuale derivante dal CCNL applicato. Il contributo viene riparametrato, in caso di lavoro a tempo parziale, sulla base delle ore stabilite in contratto.

Le assunzioni disposte con il presente Avviso devono comportare un incremento occupazionale in termini assoluti (Unità lavorative $\geq 0,50$) rispetto alla forza lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2016, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Per unità lavorative ci si riferisce al numero di persone che, alla suddetta data, hanno lavorato per il datore di lavoro a tempo pieno; il lavoratore che ha lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazione. Nel computo della forza lavoro non sono inclusi gli apprendisti.

Sono escluse dai benefici le assunzioni effettuate prima della data di invio delle candidature presentate ai sensi del successivo art. 10.

L'ammontare degli incentivi assunzionali (ad esclusione delle indennità mensili dei tirocinanti) erogabile in favore di ciascun datore di lavoro/impresa, non può superare complessivamente il limite massimo previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 sugli aiuti "*de minimis*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 352/1 del 24.12.2013¹.

¹Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, «L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non deve superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. [...]».

B. Attività di accompagnamento al lavoro (scouting imprese e intermediazione domanda/ offerta) svolta dai CPI e dalle APL.

L'ammontare del rimborso è calcolato per analogia con l'UCS di "Accompagnamento al lavoro", come definita a livello nazionale e utilizzate per la misura 3 del PAR Abruzzo - Garanzia Giovani (Documento di riprogrammazione del Piano di Attuazione Abruzzo di cui alla D.G.R. del 3 maggio 2016 nr. 286).

Gli importi riconosciuti **a risultato** sono:

- € 2.000,00 per attività di accompagnamento al lavoro di soggetti residenti nei Comuni ricadenti nelle Aree interne e nelle Aree di crisi complessa e non complesse (Tabella A), che si presuppone più difficili da ricollocare;
- € 1.500,00 per attività di accompagnamento al lavoro di soggetti residenti in altri Comuni della regione Abruzzo.

Il rimborso è subordinato al raggiungimento dei seguenti risultati:

- assunzione del lavoratore/lavoratrice a tempo indeterminato documentata dalla Comunicazione Obbligatoria *on line*, in tal caso viene erogato il 50% dell'importo spettante;
- permanenza dell'assunzione del lavoratore/lavoratrice per almeno 12 mesi, in tal caso viene erogato il restante 50%.

Articolo 6 - Chi può presentare domanda per la procedura diretta?

1. Possono presentare domanda per la procedura diretta tutti i datori di lavoro/imprese² del settore privato (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) in possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28-12-2000, nella Istanza:

- a) essere in possesso di partita iva;
- b) avere la sede operativa oggetto del tirocinio e/o delle assunzioni nell'ambito dei confini geografici della regione Abruzzo al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
- c) non avere in corso procedure di C.I.G. per la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di tirocinio e/o assunzione al momento della presentazione della candidatura, qualora il richiedente sia un'impresa nella quale operi una sospensione dei rapporti, od una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
- d) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
- e) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) le assunzioni non riguardano i soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro a tempo

² Ai sensi del punto 3, Raccomandazione CE, 06-05-2003, nr. C(2003)1422, si precisa che, conformemente agli artt. 48, 81 e 82 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse, in particolare, le entità che svolgono un'attività artigianale, od altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

indeterminato, cessato dal 30 settembre 2016, siano stati dipendenti del datore di lavoro/impresa beneficiari dell'incentivo soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/impresе che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

- g) le assunzioni non riguardano pensionati, lavoratori a domicilio, dirigenti privati o soggetti da assumere obbligatoriamente ai sensi della normativa nazionale vigente (es. collocamento mirato ex L. 68/99);
- h) *per le agenzie di somministrazione*: le assunzioni riguardano solo il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse;
- i) *per le imprese*: di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- j) insussistenza di rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado o di coniugio tra i soggetti ospitanti/datori di lavoro (titolare di ditta individuale o soci/amministratori in caso di società) e tirocinanti e/o lavoratori oggetto degli incentivi di cui al presente Avviso;
- k) l'assunzione comporta un incremento occupazionale in termini assoluti (Unità lavorative $\geq 0,50$) rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2016, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. La forza lavoro corrisponde al numero di unità lavorative, ovvero al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato che, alla data del 30 settembre 2016, risultano alle dipendenze del datore di lavoro/impresa a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale è contabilizzato in frazione (ad esempio, nr. 02 lavoratori a tempo pieno a nr. 40 ore settimanali + nr. 01 lavoratore a tempo parziale a nr. 24 ore settimanali su 40 ore è pari a $104:40 = 2,6$ unità lavorative).

Articolo 7 – Cosa deve fare il datore di lavoro?

1. Ai fini dell'individuazione del tirocinante e/o del lavoratore, ciascun soggetto ospitante/datore di lavoro/impresa può selezionare direttamente, in modalità telematica, previa registrazione ed acquisizione di *username* e *password*, i destinatari di cui all'art. 4 del presente Avviso, già iscritti sulla piattaforma <http://borsalavoro.regione.abruzzo.it>, da avviare preliminarmente a tirocinio o da assumere direttamente. L'individuazione dei candidati si fonda sulla consultazione *on line* del curriculum inserito. Il datore di lavoro se individua un possibile candidato non registrato nella piattaforma ne sollecita l'iscrizione.
2. Il potenziale tirocinante o lavoratore viene contattato dal datore di lavoro/impresa attraverso le modalità indicate in piattaforma.
3. Il sistema agevola il *matching* tra persona e azienda attraverso una procedura telematica di accettazione.
4. Creato il *matching*, il soggetto ospitante/datore di lavoro/impresa può presentare la propria candidatura entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Avviso e descritte successivamente all'art 10.

Articolo 8 - Chi può presentare domanda per la procedura indiretta?

1. Le imprese/datori di lavoro possono presentare domanda per la procedura indiretta per il tramite di:

- i CPI del territorio abruzzese;
- le APL che abbiano sede operativa nel territorio della regione Abruzzo e che siano accreditate ai servizi per il lavoro, ai sensi della DGR del 29 dicembre 2015 nr. 1100.

L'elenco delle APL accreditate è consultabile alla pagina web <http://www.abruzzolavoro.eu/servizi-per-il-lavoro/accreditamento-apl-in-abruzzo/agenzie-per-il-lavoro-accreditate-in-abruzzo/>

Articolo 9 – Che cosa deve fare il CPI o l'APL per accedere alla procedura indiretta?

1. Attraverso la funzionalità della piattaforma <http://borsalavoro.regione.abruzzo.it> i CPI e le APL possono procedere all'individuazione del tirocinante e/o del lavoratore, consultando il data base dei destinatari di "Garanzia Over". L'individuazione dei candidati si fonda sulla consultazione *on line* del curriculum inserito e della Scheda Anagrafica Professionale.

2. Il potenziale tirocinante o lavoratore viene contattato dal CPI e dall'APL attraverso i recapiti indicati dal destinatario e presenti nella piattaforma.

3. I destinatari di "Garanzia Over" possono altresì individuare autonomamente l'APL presso cui rivolgersi ai fini dell'intermediazione con l'impresa o affidarsi al CPI presso cui hanno sottoscritto la DID (dichiarazione di immediata disponibilità).

4. Individuata l'impresa, il CPI o l'APL incaricato/a può sottoporre la candidatura in nome e per conto dell'impresa per l'Assunzione immediata o per l'attivazione di tirocini finalizzati all'assunzione. Le modalità di invio delle candidature sono stabilite dal presente Avviso e descritte successivamente all'art 10.

5. Il diritto alla richiesta di rimborso da parte del CPI o dell'APL si perfeziona al conseguimento del risultato, ovvero alla sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.

6. Le APL si impegnano ad attivare, in ognuna delle proprie sedi accreditate, un *Garanzia Over Corner*, inteso quale sportello fisico che eroghi a tutti gli utenti potenzialmente interessati i servizi di accoglienza, informazione ed accesso al programma, attenendosi agli obblighi di pubblicità di cui al successivo art. 18.

Articolo 10 – Dove presentare la candidatura e quali documenti sono necessari?

1. Le candidature (dirette o indirette) devono essere inviate **a partire dal 5 dicembre 2016** dalle ore 9:00, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/

seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.

2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

3. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:

Dossier di candidatura

Allegato A – Istanza

Allegato B – Atto di impegno alla realizzazione dell'Intervento

Allegato C (*eventuale*) - Dichiarazione de minimis, solo in caso di assunzioni da parte di impresa;

Allegato D (*eventuale*) - Dichiarazione de minimis impresa controllante o controllata, se presente, in caso di assunzioni;

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante del beneficiario;

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del tirocinante o lavoratore individuato.

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale dell'APL.

4. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione Abruzzo.

5. L'istanza, da presentarsi una per ogni assunzione, deve obbligatoriamente riportare il nominativo del tirocinante e/o del lavoratore interessato e con allegato il relativo documento di riconoscimento.

Articolo 11– Come la Regione Abruzzo esamina le candidature

1. Le candidature sono esaminate con la procedura **a sportello** di cui all'art. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 **fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sulle due Linee di intervento:**

- Linea 1- Incentivi finalizzati all'assunzione di persone disoccupate residenti nelle Aree interne e/o nelle Aree di crisi complessa e non complesse (Tabella A) € 3.180.000,00;
- Linea 2- Incentivi finalizzati all'assunzione di persone disoccupate residenti negli altri Comuni della regione Abruzzo € 1.590.000,00.

2. Le candidature pervenute sono esaminate e ammesse su base giornaliera e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse non fossero sufficienti per il finanziamento di tutte le candidature presentate nella stessa giornata si concede priorità alle domande presentate da imprese aderenti alla **Carta di Pescara** in modo avanzato. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

3. Con riferimento alle candidature pervenute, il competente Servizio del Dipartimento provvede all'istruttoria di ammissibilità entro i successivi 60 giorni.

4. L'istruttoria di ammissibilità prevede la verifica della rispondenza della candidatura a quanto previsto dall'Avviso.

5. La mancanza e/o l'illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti o la mancata sottoscrizione determinano l'inammissibilità della candidatura.

6. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.

7. Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai soggetti esclusi la

presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.

8. Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile Unico del Procedimento trasferisce gli esiti della stessa al Dirigente competente che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione sul sito www.abruzzolavoro.eu dell'elenco delle candidature finanziabili con gli importi ammissibili e dell'elenco delle candidature verificate irricevibili/inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.

9. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Articolo 12 – Cosa deve fare l'impresa (il Soggetto ospitante) per attivare i Tirocini extracurricolari finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato?

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso, l'Intervento finanziabile si realizza, nelle more dell'adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo al PO FSE 2014-2020, nel rispetto delle *Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi relative al PO FSE Abruzzo 2007-2013* di cui alla D.D. n. DL/23 del 18/02/2014 e delle vigenti *"Linee Guida regionali per la gestione dei tirocini extracurricolari"*, d'ora in poi Linee guida dei tirocini, approvate con D.G.R. 704/2014 e successive modifiche.

2. I Soggetti Promotori dei tirocini di cui al presente avviso sono i CPI della Regione Abruzzo e le APL accreditate.

3. Il Soggetto ospitante possono attivare tirocini in funzione del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato (paragrafo 1.7 delle Linee Guida dei tirocini):

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato può essere attivato un solo tirocinio;
- da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato possono essere attivati 2 tirocini;
- oltre 21 dipendenti a tempo indeterminato possono essere attivati tirocini pari al 10% dei tempi determinati presenti.

4. Il Soggetto ospitante riceverà dal competente Servizio a mezzo pec una comunicazione di ammissione ed, entro i successivi 20 giorni, deve procedere, a pena di decadenza, ad attivare il tirocinio, secondo le modalità previste dalla Linee Guida regionali per la gestione dei tirocini extracurricolari, e trasmettere allo stesso Servizio a mezzo pec la comunicazione dell'avvio, redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 4, allegando la seguente documentazione comprovante l'avvio:

- Copia della Convenzione con il Soggetto Promotore (CPI/APL – Allegato 1);
- Copia del Progetto formativo (Allegato 2);
- Comunicazione obbligatoria;
- Registro presenze mensili (Allegato 6).

5. L'avvio dei tirocini, inteso quale primo giorno di svolgimento del tirocinio, deve coincidere con il primo giorno lavorativo del mese e con la data di comunicazione obbligatoria.

6. I Soggetti Ospitanti sono tenuti ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché ad assicurarlo presso compagnie assicurative operanti nel settore, ai fini della responsabilità civile verso terzi. L'eventuale IRAP dovuta è a carico del soggetto ospitante.

7. Il tirocinante è tenuto a svolgere una attività mensile di almeno 80 ore che, in ogni caso, non deve superare le 120 ore mensili. Qualora il periodo di interruzione dell'attività lavorativa superi le 2 settimane, il tirocinio viene di fatto sospeso per il mese corrente e, di conseguenza, la sua scadenza posticipata.

8. In favore dei tirocinanti deve essere riconosciuta un'indennità minima mensile lorda pari a € 600,00 che viene corrisposta dal Soggetto ospitante mediante strumenti di pagamento tracciabili. Il competente Servizio della Regione Abruzzo rimborsa al Soggetto ospitante l'indennità per un massimo di € 3.600 nei 6 mesi di durata del tirocinio, in un'unica soluzione, ad avvenuta assunzione a tempo indeterminato del tirocinante. L'effettiva erogazione dell'indennità di € 600,00 è vincolata al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel progetto formativo. In caso di presenze inferiori il rimborso per quella mensilità non è riconosciuto.

9. Il rimborso dell'indennità corrisposta dal soggetto ospitante al tirocinante è subordinato alla trasmissione via posta elettronica certificata, all'indirizzo dpg011@pec.regione.abruzzo.it da parte del soggetto ospitante al competente Ufficio del Dipartimento, della seguente documentazione:

- i. richiesta di rimborso delle indennità erogate, redatta utilizzando il modello "Allegato 5";
- ii. ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell'assunzione del lavoratore interessato;
- iii. copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore;
- iv. originale (in questo caso da consegnare a mano) dei registri mensili delle presenze, debitamente compilato e firmato dal tirocinante, dal tutor aziendale e dal legale rappresentante del soggetto ospitante – modello "Allegato 6";
- v. copia del bonifico bancario/postale attestante il versamento o, nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:
 - assegno circolare, allegando copia della matrice dell'assegno stesso;
 - assegno bancario non trasferibile, allegando copia della matrice dell'assegno stesso ed estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno;
- vi. Attestazione competenze finali – modello "Allegato 7".

10. Terminato il tirocinio, incluso il caso di conclusione anticipata dello stesso, il soggetto ospitante deve procedere all'assunzione del lavoratore entro il termine massimo perentorio di 30 giorni decorrente dalla data di conclusione del tirocinio ed inviare, entro i termini di cui al successivo art. 13 commi 3 e 4, tutta la documentazione ivi prevista.

11. Nelle ipotesi in cui l'assunzione intervenga nel corso del tirocinio, sono ugualmente rimborsabili le indennità corrisposte al tirocinante.

Articolo 13 – Cosa deve fare l'impresa per ottenere l'incentivo per l'assunzione?

1. Il datore di lavoro, **a pena di decadenza**, deve procedere all'assunzione dei lavoratori entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte di Regione Abruzzo per le Assunzioni immediate oppure dalla data di conclusione del tirocinio. Le assunzioni possono essere finanziate anche se

effettuate prima della comunicazione di ammissione a finanziamento purché successive alla presentazione delle candidature.

2. Il datore di lavoro/impresa che ha effettuato l'assunzione può scegliere una delle seguenti modalità di erogazione dell'incentivo spettante:

a) con polizza fideiussoria: la polizza fideiussoria, pari all'importo della somma da erogare a titolo di incentivo, deve avere una durata di 30 mesi decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore interessato. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente.

In alternativa alla polizza è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 93, D.Lgs., n 50/2016, di importo pari al totale dell'incentivo da erogare;

b) senza polizza fideiussoria: al termine dei 24 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione.

3. Entro 10 giorni successivi alla data di assunzione del lavoratore/lavoratrice, certificata dalla C.O., i datori di lavoro/impresе, **se hanno scelto l'erogazione con polizza fideiussoria**, devono trasmettere al Servizio competente del Dipartimento la seguente documentazione:

- a. Richiesta di erogazione dell'incentivo, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato "8";
- b. ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell'assunzione del lavoratore interessato;
- c. estratto del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori interessati dalle Assunzioni di cui al presente Avviso, allegando attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il L.U.L. è stato interamente prodotto ;
- d. polizza fideiussoria redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 10;
- e. la dimostrazione che l'assunzione comporta un aumento in termini assoluti (Unità lavorative $\geq 0,50$) dei lavoratori assunti come lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva) alla data di pubblicazione dell'Avviso, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. L'incremento occupazionale deve essere dimostrato attraverso la produzione del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e, in caso di assenza di dipendenti, mediante dichiarazione sostitutiva. Al fine di consentire al competente Servizio del Dipartimento la verifica dei livelli occupazionali, il datore di lavoro/impresa deve produrre un Prospetto sintetico con il numero di lavoratori a tempo indeterminato che risultano alle dipendenze a tempo pieno e a tempo parziale. Tale prospetto sintetico deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- f. documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità;
- g. documento di riconoscimento del rappresentante legale rappresentante del datore lavoro/impresa, in corso di validità;
- h. la dichiarazione di conferma o di aggiornamento dei dati inerenti l'importo totale degli aiuti, relativamente al momento della concessione del contributo, ai sensi dell'art.6 del Reg.(UE) n.1407/2013.

4. Se invece hanno scelto l'erogazione senza polizza fideiussoria, i datori di lavoro/impresе devono trasmettere al Servizio competente del Dipartimento la seguente documentazione, entro 10 giorni successivi alla data di assunzione del lavoratore/lavoratrice:

- a) comunicazione dell'avvenuta assunzione di cui all'Allegato 9;
- b) ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell'assunzione del lavoratore interessato inviata attraverso il nodo telematico delle comunicazioni obbligatorie della Regione Abruzzo;
- c) estratto del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori interessati dalle Assunzioni di cui al presente Avviso, allegando attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il L.U.L. è stato interamente prodotto ;
- d) la dimostrazione che l'assunzione comporta un aumento in termini assoluti (Unità lavorative $\geq 0,50$) dei lavoratori assunti come lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva) alla data di pubblicazione dell'Avviso, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. L'incremento occupazionale deve essere dimostrato attraverso la produzione del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e, in caso di assenza di dipendenti, mediante dichiarazione sostitutiva. Al fine di consentire al competente Servizio del Dipartimento la verifica dei livelli occupazionali, il datore di lavoro/impresa deve produrre un Prospetto sintetico con il numero di lavoratori a tempo indeterminato che risultano alle dipendenze a tempo pieno e a tempo parziale. Tale prospetto sintetico deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- e) documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità;
- f) documento di riconoscimento del rappresentante legale rappresentante del datore lavoro/impresa, in corso di validità;
- g) la dichiarazione di conferma o di aggiornamento dei dati inerenti l'importo totale degli aiuti, relativamente al momento della concessione del contributo, ai sensi dell'art.4 del Reg.(UE) n.1407/2013.

Al termine dei 24 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione ed entro i successivi 10 giorni, i datori di lavoro/impresе dovranno richiedere l'erogazione dell'incentivo attraverso l'Allegato 8.

Ai fini dell'erogazione è necessario dimostrare, attraverso la produzione aggiornata della copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e delle buste paga:

- i. la permanenza dei rapporti di lavoro oggetto di incentivo;
- ii. il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 30 settembre 2016, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità,

- pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
- iii. il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente.

5. Previa verifica positiva della documentazione inviata, il Servizio Gestione e Monitoraggio FSE del Dipartimento eroga l'incentivo in questione.

Articolo 14 – Cosa deve fare il CPI o l'APL per ottenere il rimborso delle spese?

1. Il rimborso per le Attività di accompagnamento al lavoro (scouting imprese e intermediazione domanda/offerta) è subordinato alla trasmissione via PEC all'indirizzo dpg011@pec.regione.abruzzo.it, da parte dell'APL, della seguente documentazione:

- i. richiesta di rimborso per le Attività di accompagnamento al lavoro, redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 11;
- ii. ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell'assunzione del lavoratore interessato;
- iii. copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
- iv. fattura o documento fiscale equivalente dell'importo complessivamente richiesto,
- v. comunicazione dell'IBAN sul quale effettuare il pagamento.

2. Le modalità di rimborso in favore dei CPI saranno definite all'atto della compiuta organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro abruzzesi alla luce del decreto 150/2015.

Articolo 15 – Quando gli incentivi possono essere revocati?

1. Relativamente al tirocinio si fa riferimento a quanto previsto alle Linee guida regionali per la gestione dei Tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. 4 novembre 2014 n.704 e ss.mm. e ii..

2. Durante lo svolgimento del tirocinio finanziato non è consentita la sostituzione del tirocinante. Il datore di lavoro/impresa può procedere all'inoltro di una nuova candidatura. L'incentivo viene revocato nel caso in cui il soggetto ospitante non provveda ad attivare il tirocinio entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della PEC di comunicazione di ammissione.

3. Relativamente agli incentivi assunzionali, pena la revoca dell'incentivo riconosciuto, il beneficiario, a partire dalla data di presentazione della candidatura ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento per le Assunzioni immediate oppure dalla data di conclusione del tirocinio, deve effettuare l'assunzione.

4. Il beneficiario dell'incentivo deve garantire, **per almeno ventiquattro mesi**, a partire dalla data di assunzione:

- i. la permanenza dei rapporti di lavoro oggetto di incentivo;
- ii. il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 30 settembre 2016, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
- iii. il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal

C.C.N.L. di riferimento vigente.

La violazione di tali prescrizioni determina la revoca dell'incentivo, ad eccezione di quanto previsto nel successivo comma 5, e, nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione del contributo, la conseguente escussione della polizza fideiussoria.

5. Entro i primi sei mesi dall'assunzione è consentita, per una sola volta, la sostituzione del lavoratore/lavoratrice dimissionario/a con altro soggetto avente i requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso. La durata cumulativa dei rapporti di lavoro del dimissionario e del subentrante deve rispettare i 24 mesi. L'incentivo viene rimodulato e, in ogni caso, non può superare l'importo ammesso a finanziamento.

6. Al termine del **dodicesimo mese** successivo alle assunzioni, il competente Servizio del Dipartimento procede alla verifica della permanenza dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali di cui al punto che precede.

7. La revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza intervengono anche qualora, **nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione**, si riscontri che il luogo effettivo di lavoro oggetto delle assunzioni operate in virtù dell'erogazione di tali aiuti sia al di fuori dei confini geografici della regione Abruzzo, con conseguente recupero della somma erogata. È fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". La revoca opera, altresì, anche in caso di distacco non rispettoso dell'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dei C.C.N.L. di riferimento.

8. La revoca dell'incentivo è disposta decorsi trenta giorni dalla richiesta inviata dalla Regione all'impresa beneficiaria che non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del presente avviso.

Articolo 16 – Che cosa si intende per "regime di aiuto" e "de minimis"?

1.L'incentivo per le assunzioni di cui al presente Avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.

2.L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" (ai sensi dell'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti "de minimis".

3.Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis".

4.Nel momento in cui si richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa dovrà nuovamente presentare un'autodichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

5.L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali.

6. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate beneficiarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.00 o 100.000Euro).

7. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 o 100.000 Euro).

8. Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

9. La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

10. Secondo quanto disposto dal Regolamento 1407/2013, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

11. I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti “de minimis” per le seguenti attività primarie(Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:

A. 03 -PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. -ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G.- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati.

12. Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, purché sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

13. Gli Aiuti de minimis di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti de minimis o con altri aiuti di Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art.5 del Reg. (UE) 1407/2013, nonché dalla normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 17 - Attuazione, monitoraggio e controllo

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso, l'Intervento finanziabile si realizza, nelle more dell'adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo al PO FSE 2014-2020, nel rispetto delle *Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi relative al PO FSE Abruzzo 2007-2013* di cui alla D.D. n. DL/23 del 18/02/2014.

2. L'assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali di cui al presente Avviso è attribuito al Servizio Gestione FSE del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università.

3. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, attraverso i Servizi competenti.

4. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

5. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dalle Linee Guida regionali per l'attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

6. In merito agli obblighi di registrazione delle misure e degli aiuti individuali di cui alla Legge 234/2012 art. 52 la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato deve essere effettuata prima della concessione dell'aiuto, costituendo presupposto di condizione giuridica di efficacia della concessione stessa.

Articolo 18- Informazione e pubblicità

1. Sulla base di quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, punto 2.2., i beneficiari delle operazioni, in materia di informazione e comunicazione, hanno la responsabilità e sono tenuti a rendere riconoscibile il sostegno dei fondi all'attuazione del progetto, riportando come di seguito illustrato:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento(UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

2. In particolare, durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
- collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Inoltre, il beneficiario garantirà che lavoratori assunti siano stati informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che l'operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati grazie al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Articolo 19 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Articolo 20 - Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo.

2. Il RUP è la dr.ssa Maria Sambenedetto, Responsabile dell'Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro del predetto Servizio, con sede in Pescara, Viale Bovio 425.

3. Eventuali richieste di chiarimento:

- ➡ se relative alle procedure telematiche della piattaforma <http://borsalavoro.regione.abruzzo.it> possono essere avanzate **esclusivamente a**

mezzo e-mail al seguente indirizzo: gg.assistenza@regione.abruzzo.it;

- ☛ se relative agli aspetti attuativi dell'avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, **esclusivamente a mezzo e-mail** al seguente indirizzo: garanziaover@regione.abruzzo.it, indicando nell'oggetto "Garanzia Over". Le risposte sono pubblicate nel portale www.abruzzolavoro.eu.

Articolo 21 - Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183"*.
- Determinazione Direttoriale del 18 febbraio 2014, n. DL/23 - "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo - "Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni". Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione": aggiornamento e ss.mm.ii..
- DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;

- DGR del 4 novembre 2014 n. 704, recante *“Novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013 n. 949, e ss. mod. e int.. Ulteriore rivisitazione”* e ss. mm. e ii.;
- DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- DGR dell’11 agosto 2016 n. 528, recante *“POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”*. Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018;
- Documento di riprogrammazione del Piano di Attuazione Abruzzo approvato con D.G.R. del 3 maggio 2016 nr. 286, recante *“Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020”* Rimodulazione Piano Attuazione Regionale;
- DGR del 29 dicembre 2015 n. 1100, recante Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale Abruzzo 29 dicembre 2010 n. 1057 e 12 marzo 2012, n.155 e approvazione testo unico disciplina dell’accreditamento delle agenzie per il lavoro;
- Carta di Pescara approvata con DGR 502 del 21 luglio 2016;
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

ALLEGATI ALL'AVVISO "GARANZIA OVER"

DOSSIER DI CANDIDATURA:

Allegato A – Istanza

Allegato B – Atto di impegno

Allegato C – Dichiarazione de minimis

Allegato D – Dichiarazione de minimis per collegate e controllate

Allegato E – Istruzioni de minimis

TABELLA "A" : Elenco dei Comuni Linea 1 (Aree Interne, Area di crisi complessa e Aree di crisi non complessa)

DOSSIER GESTIONALE:

Allegato 1 – Convenzione di Tirocinio;

Allegato 2 – Progetto formativo

Allegato 3 – Calendario presenze mensili

Allegato 4 – Comunicazione avvio tirocini extracurricolari

Allegato 5 – Richiesta rimborso indennità di tirocinio

Allegato 6 – Registro mensile delle presenze

Allegato 7 – Attestazione delle competenze in esito al tirocinio

Allegato 8 – Richiesta erogazione dell'incentivo per l'assunzione

Allegato 9 - Comunicazione di avvenuta assunzione

Allegato 10 – Schema di polizza

Allegato 11 – Richiesta di rimborso Attività di accompagnamento al lavoro.